



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI AI GIOVANI

del 25 settembre 2017

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI AI GIOVANI

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire la partecipazione di giovani del Comune a colonie, campeggi o campi sportivi nonché a corsi linguistici, musicali, culturali o sportivi organizzati da enti o istituzioni private riconosciute dallo Stato (Cantone Ticino, Confederazione) e favorire l'insediamento di nuove famiglie con bambini nel Comune di Orselina. A questo fine vengono concessi sussidi per la copertura delle spese.

Art. 2 Tipi di attività sussidiate

Il Comune concede un contributo per le seguenti attività:

- a) Corsi di lingue, di musica, culturali e sportivi o simili
- b) Colonie, campeggi, campi sportivi o simili

La durata minima delle attività, durante le vacanze scolastiche, dev'essere di almeno 5 giorni interi, di principio consecutivi. Per corsi extrascolastici la durata minima è di regola di un anno scolastico.

Art. 3 Beneficiari

Può beneficiare del sussidio il giovane residente nel Comune (domiciliato o dimorante con permesso B) fino al mese di giugno in cui termina le scuole dell'obbligo.

Art. 4 Condizioni – Modalità di richiesta

Il sussidio deve essere richiesto mediante un'unica domanda annuale. Lo stesso è concesso su richiesta da parte del giovane interessato oppure del detentore dell'autorità parentale, previa presentazione alla Cancelleria comunale dei seguenti documenti:

- Attestazione di frequenza da parte dell'organizzatore del corso/colonia, ecc.;
- Prova dell'avvenuto pagamento dell'importo totale del corso/colonia, ecc.;
- ev. sussidi o contributi altri enti e/o autocertificazione che non si è beneficiato di altri sussidi o contributi.

Il sussidio deve essere richiesto al termine dell'anno scolastico, al più tardi entro il 31 dicembre. Il diritto al contributo decade se non richiesto entro i termini qui citati.

Il Municipio ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento informazioni o documentazione supplementare atta a provare l'adempimento delle condizioni per l'ottenimento del sussidio.

Art. 5 Ammontare del sussidio

Il sussidio massimo per giovane ammonta a CHF 500.00 per anno scolastico indipendentemente dal numero delle attività svolte e non può superare il 100% delle rette di partecipazione dedotti eventuali sussidi o contributi elargiti da altri enti.

Art. 6 Restituzione del sussidio

In caso di cambiamento di domicilio o di abbandono della frequenza durante il periodo in cui si svolge il corso/colonia, il sussidio deve essere proporzionalmente rimborsato dal beneficiario.

I contributi riscossi indebitamente devono essere restituiti.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato e vale anche per la partecipazione ai corsi / colonie che rientrano nell'anno scolastico 2017/2018.

Regolamento approvato dal Consiglio comunale di Orselina il 25.09.2017

Regolamento approvato dalla Sezione degli enti locali il 28.11.2017